

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 19 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 20 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Soci,

la presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “TUF”), e dell'articolo 84-ter del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “RE”).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci di Atlantia S.p.A. (“Atlantia” o la “Società”) presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2011, alle ore 11:00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2011, alle ore 11:00 stesso luogo, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

**“3. ULTERIORI PIANI DI INCENTIVAZIONE, ANCHE A LUNGO TERMINE, BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI IN TERMINI DI STOCK OPTION E/O STOCK GRANT IN FAVORE DI AMMINISTRATORI ESECUTIVI E DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ E DI SUE CONTROLLATE DIRETTE E INDIRECTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”.**

\* \* \*

In merito al suddetto punto all'ordine del giorno, si intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di 3 distinti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore di alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (le “Controllate” e, congiuntamente alla Società, il “Gruppo”), denominati, rispettivamente: “Piano di Stock Option 2011” (“SOP-2011”), “Piano di Stock Grant 2011” (“SGP”) e “Piano di Stock Grant - M.B.O.” (“SGMBO”) in conformità alle linee guida di seguito indicate.

In particolare, si riportano qui di seguito le informazioni richieste ai sensi della normativa

vigente che saranno precisate nel documento informativo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84-*bis* RE, sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente alla presente relazione, presso la sede sociale di Atlantia S.p.A. in Roma, via Nibby 20, nonché sul sito internet della Società, [www.atlantia.it](http://www.atlantia.it), ed altresì trasmesso a CONSOB, Borsa Italiana S.p.A. e a due agenzie di stampa.

#### **A. Piano di Stock Option 2011**

##### **1. Ragioni che motivano l'adozione del SOP-2011**

Il SOP-2011 è finalizzato a favorire la fidelizzazione del *management*, incentivando la valorizzazione della Società e l'efficienza gestionale dei *managers* operanti su posizioni e con responsabilità di maggior rilievo nella Società e nelle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, dalla Società (le “**Controllate**”), nonché a promuovere e diffondere la cultura della creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.

##### **2. Soggetti destinatari del SOP-2011**

Il Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) – su proposta del Comitato Risorse Umane – individuerà tra i dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, i soggetti partecipanti al SOP-2011 (“**Beneficiari**”) tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate (il “**Gruppo**”) in un ottica di creazione di valore.

##### **3. Modalità e clausole di attuazione del SOP-2011, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati**

Di seguito si sintetizzano i termini e le condizioni del SOP-2011 che saranno meglio definiti nel regolamento del SOP-2011 approvato in bozza in data odierna dal Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento SOP-2011**”), su proposta del Comitato Risorse Umane e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 c.c..

Il SOP-2011 avrà durata dalla data di approvazione sino al 30 giugno 2019, fatti salvi gli obblighi di *minimum holding* previsti nel Regolamento SOP-2011, che resteranno efficaci sino

allo scadere dei termini ivi previsti.

Il SOP-2011 ha per oggetto un numero massimo di 1.300.000 opzioni gratuite e non trasferibili *inter vivos* (le “**Opzioni**”), ciascuna delle quali attribuirà ai Beneficiari il diritto di ricevere n. 1 azione ordinaria Atlantia ad un prezzo (“**Prezzo di Esercizio**”) corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la data - con riferimento a ciascun Beneficiario e a ciascun ciclo di attribuzione - della determinazione del Consiglio di Amministrazione con la quale verrà individuato tale Beneficiario (“**Data di Offerta**”) allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi), come eventualmente di tempo in tempo rettificato ai sensi del Regolamento SOP-2011.

Le azioni ordinarie Atlantia al servizio del SOP-2011 sono pari a n. 1.300.000 e ad oggi esistenti e già acquistate dalla Società in esecuzione della delibera assembleare del 14 aprile 2010 o in esecuzione di precedenti delibere.

L’attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari avverrà nel corso di tre cicli aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

In occasione di ciascun ciclo di attribuzione, la Società invierà ai Beneficiari il Regolamento SOP-2011 e la scheda di adesione, recante indicazione del quantitativo massimo di Opzioni attribuite e del relativo Prezzo di Esercizio.

I Beneficiari potranno aderire al SOP-2011 sottoscrivendo e consegnando alla Società la scheda di adesione e copia del Regolamento SOP-2011 (debitamente compilati e sottoscritti) entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi, a pena di decadenza. Le Opzioni si intenderanno attribuite alla data in cui perverrà alla Società la scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta, quale risulterà dalla sottoscrizione apposta dalla Società, per ricevuta e conferma, su detta scheda di adesione.

Le Opzioni così attribuite matureranno - così divenendo “**Opzioni Maturate**” - solo in caso di raggiungimento, allo scadere del terzo anno successivo alla Data di Offerta relativa a tali Opzioni e che sarà indicato nella Scheda di Adesione (“**Periodo di Vesting**”), di un livello di “**FFO**” (cioè la somma del *cash flow* operativo del Gruppo rilevato in ciascuno degli ultimi tre esercizi sociali precedenti lo scadere del Periodo di Vesting, che sarà calcolato come: utile +

ammortamenti + accantonamenti + oneri finanziari da attualizzazione di fondi per accantonamenti +/- svalutazioni/ripristini di valore di attività +/- quota di perdita/utile di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto +/- minusvalenze/plusvalenze da cessione attività +/- altri oneri/proventi non monetari +/- quota di imposte differite/anticipate nette rilevata a conto economico) pari o superiore all'obiettivo minimo, in termini di FFO, che sarà indicato per ciascun Beneficiario nella relativa scheda di adesione ("**Gate**"). In caso di raggiungimento di un livello di FFO inferiore al Gate, tenuto conto degli eventuali margini di tolleranza di cui al Regolamento SOP-2011, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni attribuite, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

In occasione di ciascun ciclo di attribuzione, il Consiglio di Amministrazione potrà, discrezionalmente ed insindacabilmente assegnare ai Beneficiari ulteriori obiettivi, al raggiungimento dei quali la maturazione di tutte o parte delle Opzioni attribuite sarà condizionata.

Come dettagliatamente illustrato nel Regolamento SOP-2011, le Opzioni Maturate potranno essere esercitate - così divenendo "**Opzioni Esercitabili**":

(i) in parte a partire dal primo giorno del periodo di tre anni decorrente a far data dal primo giorno immediatamente successivo lo scadere del Periodo di Vesting - ad eccezione dei soli giorni compresi nei 30 giorni precedenti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale della Società e nei 15 giorni precedenti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione illustrativa dei risultati del primo e terzo trimestre dell'esercizio, durante i quali non è consentito l'esercizio delle Opzioni ("**Periodo di Blocco**") -, ovvero i giorni lavorativi compresi nel periodo appositamente indicato ai Beneficiari negli altri casi previsti dal Regolamento, nel corso dei quali potranno essere esercitate le Opzioni Esercitabili ("**Periodo di Esercizio**"); e

(ii) per la residua parte a partire dal termine del primo anno successivo allo scadere del Periodo di Vesting.

Allo scadere del Periodo di Vesting, a ciascuno dei Beneficiari potrà essere attribuito un ulteriore numero di Opzioni, determinato in applicazione di una formula matematica specificata nel Regolamento SOP-2011, al fine di tenere conto dell'ammontare complessivo dei dividendi

distribuiti agli azionisti della Società nel periodo tra la Data di Offerta e il quindicesimo giorno precedente lo scadere del Periodo di Vesting.

Il numero di Opzioni Esercitabili sarà, in ogni caso, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento SOP-2011 in applicazione di un algoritmo matematico che terrà conto - tra l'altro - del “**Valore Corrente**” (cioè la media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dalla data di consegna della relativa scheda richiesta azioni da parte del Beneficiario ai sensi del Regolamento SOP-2011 allo stesso giorno del terzo mese precedente, entrambi inclusi) e del Prezzo di Esercizio, in funzione di una limitazione della plusvalenza realizzabile.

Il diritto di esercitare le Opzioni attribuite sarà risolutivamente condizionato al permanere della concessione rilasciata da ANAS ad Autostrade per l'Italia S.p.A.. Qualora sia in atto una procedura di contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 9 comma 2 della Convenzione tra ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A., il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Maturate sarà sospeso sino alla conclusione di tale procedura, con corrispondente sospensione anche del relativo termine finale.

Il diritto di esercitare le Opzioni è geneticamente e funzionalmente collegato al permanere di un rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione con la Società o una delle Controllate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari. Pertanto:

- in caso di cessazione del rapporto, la cui data *(i)* di ricevimento da parte del destinatario di una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione (in caso di atto unilaterale ed indipendentemente dall'eventuale diversa data di cessazione del rapporto stesso, ivi indicata), ovvero *(ii)* di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario) (“**Data di Cessazione**”) sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting, a seguito di *(i)* licenziamento da parte della Società per giusta causa, ovvero giustificato da motivi di carattere soggettivo ai sensi del contratto collettivo di categoria; o *(ii)* dimissioni volontarie da parte del Beneficiario, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni attribuite (anche se Maturate e/o Esercitabili);

- in tutti gli altri casi in cui la Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting, il Beneficiario (o i suoi eredi) potrà eventualmente mantenere il diritto di esercitare in tutto o in parte le Opzioni attribuite solo previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, cui spetterà ogni relativa determinazione a propria totale discrezione;
- in caso di invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70), e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società o della Controllata di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione, il diritto di esercitare le Opzioni attribuite resterà sospeso.

In conseguenza dell'esercizio delle Opzioni attribuite, i Beneficiari avranno il diritto di acquistare azioni della Società dalla stessa possedute con regolamento (i) per consegna fisica ovvero, a scelta del Beneficiario, (ii) per corresponsione dell'importo derivante dalla cessione sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedotto il complessivo ammontare del Prezzo di Esercizio, a termini e condizioni previsti nel Regolamento SOP-2011.

I Beneficiari che siano “amministratori esecutivi” ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, fino alla Data di Cessazione, un numero di azioni optate (le “**Azioni Optate**”) almeno pari al minore tra il 20% di quelle dagli stessi acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni; e un numero di Azioni Optate il cui complessivo controvalore calcolato a un prezzo per azione pari al relativo Valore Corrente sia pari a 2 volte la retribuzione globale lorda annua (cioè la somma della retribuzione annua lorda, dei compensi per la carica, del valore complessivo dell'incentivo M.B.O. (parte *cash* e parte in azioni) e del valore annualizzato dei piani di *stock grant* e *stock option* assegnati al Beneficiario nell'ambito del Gruppo) del Beneficiario al 1° gennaio immediatamente precedente la data di esercizio delle relative Opzioni.

I Beneficiari che siano “dirigenti con responsabilità strategiche” ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, per un periodo di 3 anni

dalla data di esercizio delle relative Opzioni, un numero di Azioni Optate almeno pari al 20% di quelle dagli stessi acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

Tali Azioni Optate saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento SOP-2011, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle azioni o sul SOP-2011, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento SOP-2011, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del SOP-2011. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: (i) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche delle Opzioni e/o delle azioni oggetto del SOP-2011, tenuto conto del numero di azioni proprie della Società di volta in volta esistenti e/o del numero di nuove azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio dell'esercizio delle Opzioni e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e delle Opzioni già attribuite ai sensi del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria, nonché (ii) il Prezzo di Esercizio e/o le condizioni di maturazione e di esercizio delle Opzioni.

In caso di *delisting* delle azioni della Società i Beneficiari avranno diritto di esercitare anticipatamente tutte le Opzioni attribuite (anche se non ancora Esercitabili). A tal fine dovrà essere contestualmente consegnata ai Beneficiari un'apposita "scheda richiesta azioni", ed ivi fornita indicazione del relativo periodo di esercizio, comunque di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte dei Beneficiari e con termine

iniziale per l'esercizio antecedente alla data di efficacia del *delisting* delle azioni della Società, restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio delle Opzioni attribuite, da parte dei Beneficiari, entro tale periodo di esercizio, essi perderanno definitivamente il diritto di successivamente esercitare le ulteriori Opzioni Attribuite non esercitate.

4. **Eventuale sostegno del SOP-2011 da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Allo stato attuale, non è previsto il sostegno del SOP-2011 da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. **Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni**

Come sopra illustrato, il Prezzo di Esercizio delle Opzioni corrisponderà alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Offerta allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi), eventualmente rettificato ai sensi del paragrafo del Regolamento SOP-2011.

6. **Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi**

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo gratuito, personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Alcune Azioni Optate saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui al Regolamento SOP-2011, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non sono previsti ulteriori vincoli di indisponibilità delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

\* \* \*

## **B. Piano di Stock Grant 2011**

### **1. Ragioni che motivano l'adozione dello SGP**

Lo SGP è finalizzato a favorire la fidelizzazione del *management*, incentivando la valorizzazione della Società e l'efficienza gestionale dei *managers* operanti su posizioni e con responsabilità di maggior rilievo nella Società e nelle Controllate, nonché a promuovere e diffondere la cultura della creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.

### **2. Soggetti destinatari dello SGP**

Il Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) – su proposta del Comitato Risorse Umane – individuerà tra i dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, i soggetti partecipanti allo SGP (“**Beneficiari-SGP**”) tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo in un'ottica di creazione di valore.

### **3. Modalità e clausole di attuazione dello SGP, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati**

Di seguito si sintetizzano i termini e le condizioni dello SGP che saranno meglio definiti nel regolamento del SGP approvato in bozza in data odierna dal Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento SGP**”), su proposta del Comitato Risorse Umane e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 c.c..

Lo SGP avrà durata dalla data di approvazione sino al 30 giugno 2018, fatti salvi gli obblighi di *minimum holding* previsti nel Regolamento SGP, che resteranno efficaci sino allo scadere dei termini ivi previsti.

Lo SGP ha per oggetto un numero massimo di 700.000 diritti condizionati, gratuiti e non

trasferibili *inter vivos*, ciascuno dei quali attributivo del diritto ai Beneficiari-SGP all'assegnazione a titolo gratuito di n°1 (una) azione ordinaria della Società nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento SGP (le “Units”). I Beneficiari-SGP, ed il numero di Units offerte a ciascuno di loro, saranno discrezionalmente ed insindacabilmente determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Controllate in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo.

Le azioni ordinarie Atlantia al servizio dello SGP sono pari a n. 700.000 e ad oggi esistenti e già acquistate dalla Società in esecuzione della delibera assembleare del 14 aprile 2010 o in esecuzione di precedenti delibere.

L'attribuzione delle Units ai Beneficiari-SGP avverrà nel corso di tre cicli aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

In occasione di ciascun ciclo di attribuzione, la Società invierà ai Beneficiari-SGP il Regolamento SGP e la scheda di adesione, recante indicazione del quantitativo massimo di Units attribuite.

I Beneficiari potranno aderire allo SGP sottoscrivendo e consegnando alla Società la scheda di adesione e copia del Regolamento SGP (debitamente compilati e sottoscritti) entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi, a pena di decadenza. Le Units si intenderanno attribuite alla data in cui perverrà alla Società la scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta, quale risulterà dalla sottoscrizione apposta dalla Società, per ricevuta e conferma, su detta scheda di adesione.

Le Units attribuite matureranno - così divenendo “Units Matured” - solo in caso di raggiungimento, allo scadere del terzo anno successivo alla data - con riferimento a ciascun Beneficiario-SGP e a ciascun ciclo di attribuzione - della determinazione del Consiglio di Amministrazione con la quale verrà individuato tale Beneficiario-SGP (“Data di Offerta-SGP”) relativa a tali Units e che sarà indicato nella scheda di adesione (“Periodo di Vesting-SGP”), di un livello di “FFO-SGP” (cioè la somma del *cash flow* operativo del Gruppo rilevato in ciascuno degli ultimi tre esercizi sociali precedenti lo scadere del Periodo di Vesting-SGP, che sarà calcolato come: utile + ammortamenti + accantonamenti + oneri finanziari da attualizzazione di fondi per accantonamenti +/- svalutazioni/ripristini di valore di attività +/- quota di perdita/utile di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto +/-

minusvalenze/plusvalenze da cessione attività +/- altri oneri/proventi non monetari +/- quota di imposte differite/anticipate nette rilevata a conto economico) pari o superiore all'obiettivo minimo, in termini di FFO-SGP, che sarà indicato per ciascun Beneficiario nella relativa scheda di adesione ("**Gate-SGP**"). In caso di raggiungimento di un livello di FFO-SGP inferiore al Gate-SGP, tenuto conto degli eventuali margini di tolleranza di cui al Regolamento SGP, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto di convertire in azioni le Units, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Come dettagliatamente illustrato nel Regolamento SGP, le Units potranno essere esercitate:

(i) in parte trascorso un anno dallo scadere del Periodo di Vesting-SGP; e

(ii) per la restante parte, trascorsi due anni dallo scadere del Periodo di Vesting-SGP.

Il numero di Units convertibili sarà, in ogni caso, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento SGP in applicazione di un algoritmo matematico che terrà conto - tra l'altro - del "**Valore Corrente-SGP**" (cioè la media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dalla applicabile data di scadenza dei termini di cui ai superiori punti (i) e (ii) del presente paragrafo 3) e del valore iniziale delle stesse, in funzione di una limitazione della plusvalenza realizzabile.

Il diritto di ricevere in assegnazione le azioni di cui alle Units sarà risolutivamente condizionato al permanere della concessione rilasciata da ANAS ad Autostrade per l'Italia S.p.A.. Qualora sia in atto una procedura di contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 9 comma 2 della Convenzione tra ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A., il diritto dei Beneficiari-SGP di convertire in azioni le Units Maturate sarà sospeso sino alla conclusione di tale procedura, con corrispondente sospensione anche del relativo termine finale.

Il diritto di ricevere in assegnazione le azioni di cui alle Units è geneticamente e funzionalmente collegato al permanere di un rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione con la Società o una delle Controllate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari. Pertanto:

- in caso di cessazione del rapporto, la cui Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting-SGP, a seguito di (a) licenziamento da parte della

Società per giusta causa, ovvero giustificato da motivi di carattere soggettivo ai sensi del contratto collettivo di categoria; o (b) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario-SGP, il Beneficiario-SGP perderà definitivamente il diritto di convertire in azioni le Units attribuite (anche se Maturate);

- in tutti gli altri casi in cui la Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting-SGP, il Beneficiario-SGP (o i suoi eredi) potrà eventualmente mantenere il diritto di convertire in azioni tutte o parte delle Units attribuite solo previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, cui spetterà ogni relativa determinazione a propria totale discrezione;
- in caso di invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70), e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società o della Controllata di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione, il diritto di convertire in azioni tutte o parte delle Units attribuite resterà sospeso.

In conseguenza della conversione delle Units attribuite, i Beneficiari-SGP avranno il diritto di acquistare azioni della Società dalla stessa possedute con regolamento (i) per consegna fisica ovvero, a scelta del Beneficiario-SGP, (ii) per corresponsione dell'importo derivante dalla cessione sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a termini e condizioni previsti nel Regolamento SGP.

I Beneficiari-SGP che siano “amministratori esecutivi” ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, fino alla Data di Cessazione, un numero di azioni (le “Azioni-SGP”) almeno pari al minore tra il 20% di quelle agli stessi assegnate a seguito della conversione delle Units; e un numero di azioni il cui complessivo controvalore calcolato a un prezzo per azione pari al relativo Valore Corrente-SGP sia pari a 2 volte la retribuzione globale lorda annua (cioè la somma della retribuzione annua lorda, dei compensi per la carica, del valore complessivo dell'incentivo M.B.O. (parte *cash* e parte in azioni) e del valore annualizzato dei piani di *stock grant* e *stock option* assegnati al Beneficiario-SGP nell'ambito del Gruppo) del Beneficiario-SGP al 1° gennaio immediatamente precedente la data di conversione delle relative Units.

I Beneficiari-SGP che siano “dirigenti con responsabilità strategiche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l’obbligo di continuativamente detenere, per un periodo di 3 anni dalla data di conversione delle relative Units, un numero di Azioni-SGP almeno pari al 20% di quelle agli stessi assegnate a seguito della conversione delle Units.

Tali Azioni-SGP saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento SGP, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Units, sulle azioni o sullo SGP, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento SGP, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell’assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici dello SGP. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l’altro, in via esemplificativa e non tassativa: (i) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche delle Units e/o delle azioni oggetto dello SGP, tenuto conto del numero di azioni proprie della Società di volta in volta esistenti e/o del numero di nuove azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio dell’esercizio delle Units e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e delle Units già attribuite ai sensi dello SGP e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria, nonché (ii) le condizioni di maturazione e di conversione delle Units.

In caso di *delisting* delle azioni della Società i Beneficiari-SGP avranno diritto di convertire anticipatamente in azioni tutte le Units attribuite (anche se non ancora Maturate).

4. **Eventuale sostegno dello SGP da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Allo stato attuale, non è previsto il sostegno dello SGP da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. **Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni**

Come sopra illustrato, in caso di conversione delle Units, le relative azioni saranno assegnate a titolo gratuito.

6. **Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi**

Le Units saranno attribuite ai Beneficiari a titolo gratuito, personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Alcune delle Azioni-SGP saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui al Regolamento SGP, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non sono previsti ulteriori vincoli di indisponibilità delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio della conversione delle Units.

\* \* \*

**C. Piano di Stock Grant - M.B.O.**

1. **Ragioni che motivano l'adozione dello SGMBO**

Lo SGMBO, costituendo una modalità di corresponsione di una porzione del complessivo importo maturato in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Beneficiario

nell'ambito del Sistema di Gestione per Obiettivi (M.B.O.) adottato dal Gruppo (“**Premio**”) in favore dei Beneficiari, è finalizzato a favorire la fidelizzazione di taluni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, incentivando la valorizzazione della Società, l'efficienza gestionale dei dipendenti e lo sviluppo delle potenzialità strategiche e operative degli amministratori investiti di particolari cariche partecipanti al Sistema di Gestione per Obiettivi (M.B.O.) adottato dal Gruppo, nonché a promuovere e diffondere la cultura della creazione del valore in tutte le decisioni gestionali.

## 2. Soggetti destinatari dello SGMBO

Il Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) – su proposta del Comitato Risorse Umane – individuerà tra i dipendenti della Società e delle Controllate, i soggetti partecipanti allo SGMBO (“**Beneficiari-MBO**”) tra i dipendenti partecipanti al Sistema di Gestione per Obiettivi (M.B.O.) adottato dal Gruppo.

## 3. Modalità e clausole di attuazione dello SGMBO, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati

Di seguito si sintetizzano i termini e le condizioni dello SGMBO che saranno meglio definiti nel regolamento dello SGMBO approvato in bozza in data odierna dal Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento MBO**”), su proposta del Comitato Risorse Umane e con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 c.c..

Lo SGMBO avrà durata dalla data di approvazione sino al 30 giugno 2017, fatti salvi gli obblighi di *minimum holding* previsti nel Regolamento MBO, che resteranno efficaci sino allo scadere dei termini ivi previsti.

Lo SGMBO ha per oggetto un numero massimo di 300.000 diritti condizionati, gratuiti e non trasferibili *inter vivos*, ciascuno dei quali attributivo del diritto ai Beneficiari-MBO all'assegnazione a titolo gratuito di n° 1 (una) azione ordinaria della Società nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento MBO (le “**Units-MBO**”). I Beneficiari-MBO, ed il numero di Units-MBO offerte a ciascuno di loro, saranno discrezionalmente ed insindacabilmente determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni ordinarie Atlantia al servizio dello SGP sono pari a n. 300.000 e ad oggi esistenti e già

acquistate dalla Società in esecuzione della delibera assembleare del 14 aprile 2010 o in esecuzione di precedenti delibere.

L'attribuzione delle Units-MBO ai Beneficiari-MBO avverrà con cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nel più breve tempo possibile successivamente alla data di corresponsione del Premio previsto per l'esercizio sociale di riferimento, mediante invio da parte della Società ai Beneficiari-MBO del Regolamento MBO e della relativa scheda di adesione, recante indicazione del quantitativo di Units-MBO.

I Beneficiari-MBO potranno aderire allo SGMBO sottoscrivendo e consegnando alla Società la relativa scheda di adesione e copia del Regolamento MBO (debitamente compilati e sottoscritti) entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi, a pena di decadenza del diritto di aderire allo SGMBO.

Allo scadere del periodo di maturazione delle Units-MBO, che terminerà allo scadere del terzo anno successivo alla data di attribuzione relativa a tali Units-MBO, e che sarà indicato nella relativa scheda di adesione (“**Periodo di Vesting-MBO**”), i Beneficiari-MBO avranno diritto all'assegnazione di un numero di azioni pari alle Units-MBO attribuite sino a quel momento, eventualmente aumentato o ridotto in applicazione di criteri matematici descritti nel dettaglio nel Regolamento MBO, al fine di limitare la plusvalenza realizzabile e di tenere conto dell'ammontare complessivo dei dividendi distribuiti agli azionisti della Società nel periodo tra la data di attribuzione delle Units-MBO e lo scadere del Periodo di Vesting-MBO.

Il diritto di ricevere in assegnazione le azioni di cui alle Units-MBO sarà risolutivamente condizionato al permanere della concessione rilasciata da ANAS ad Autostrade per l'Italia S.p.A.. Qualora sia in atto una procedura di contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 9 comma 2 della Convenzione tra ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A., il diritto dei Beneficiari-MBO di convertire in azioni le Units-MBO sarà sospeso sino alla conclusione di tale procedura, con corrispondente sospensione anche del relativo termine finale.

Il diritto di ricevere in assegnazione le azioni di cui alle Units-MBO è geneticamente e funzionalmente collegato al permanere di un rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione con la Società o una delle Controllate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari-MBO. Pertanto:

- in caso di cessazione del rapporto, la cui Data di Cessazione sia precedente allo

scadere del Periodo di Vesting-MBO, a seguito di (a) licenziamento da parte della Società per giusta causa, ovvero giustificato da motivi di carattere soggettivo ai sensi del contratto collettivo di categoria; o (b) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario-MBO, lo stesso perderà definitivamente il diritto di convertire in azioni le Units-MBO attribuite (anche se Maturate);

- in tutti gli altri casi in cui la Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting-MBO, il Beneficiario-MBO (o i suoi eredi) potrà eventualmente mantenere il diritto di convertire in azioni tutte o parte delle Units-MBO attribuite solo previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, cui spetterà ogni relativa determinazione a propria totale discrezione;
- in caso di invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70), e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società o della Controllata di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione, il diritto di convertire in azioni tutte o parte delle Units-MBO attribuite resterà sospeso.

I Beneficiari-MBO che siano “amministratori esecutivi” ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, fino alla Data di Cessazione, un numero di azioni (le “**Azioni-MBO**”) almeno pari al minore tra il 20% di quelle agli stessi assegnate a seguito della conversione delle Units; e un numero di azioni il cui complessivo controvalore calcolato a un prezzo per azione pari al relativo “**Valore Corrente-MBO**” (cioè la media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dallo scadere del Periodo di Vesting allo stesso giorno del terzo mese precedente, entrambi inclusi) sia pari a 2 volte la retribuzione globale lorda annua (cioè la somma della retribuzione annua lorda, dei compensi per la carica, del valore complessivo dell'incentivo M.B.O. (parte *cash* e parte in azioni) e del valore annualizzato dei piani di *stock grant* e *stock option* assegnati al Beneficiario-MBO nell'ambito del Gruppo) del Beneficiario-MBO al 1° gennaio immediatamente precedente la data di conversione delle relative Units-MBO.

I Beneficiari-MBO che siano “dirigenti con responsabilità strategiche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l’obbligo di continuativamente detenere, per un periodo di 3 anni dalla data di conversione delle relative Units-MBO, un numero di Azioni-MBO almeno pari al 20% di quelle agli stessi assegnate a seguito della conversione delle Units-MBO.

Tali Azioni-MBO saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento MBO, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Units-MBO, sulle azioni o sullo SGMBO, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento MBO, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell’assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici dello SGMBO. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l’altro, in via esemplificativa e non tassativa: (i) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche delle Units-MBO e/o delle azioni oggetto dello SGMBO, tenuto conto del numero di azioni proprie della Società di volta in volta esistenti e/o del numero di nuove azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio dell’esercizio delle Units e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e delle Units-MBO già attribuite ai sensi dello SGMBO e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria, nonché (ii) le condizioni di maturazione e di conversione delle Units-MBO.

In caso di *delisting* delle azioni della Società i Beneficiari-MBO avranno diritto di convertire anticipatamente in Azioni tutte le Units-MBO attribuite.

4. **Eventuale sostegno dello SGMBO da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Allo stato attuale, non è previsto il sostegno dello SGMBO da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. **Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni**

Come sopra illustrato, in caso di conversione delle Units-MBO, le relative azioni saranno assegnate a titolo gratuito.

6. **Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi**

Le Units-MBO saranno attribuite ai Beneficiari-MBO a titolo gratuito, personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Alcune Azioni-MBO saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui al Regolamento MBO, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non sono previsti ulteriori vincoli di indisponibilità delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio della conversione delle Units-MBO.

\* \* \*

Per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Atlantia S.p.A., sulla base della Relazione del*

*Consiglio di Amministrazione e dei relativi allegati (ivi incluso il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del RE, preso atto della proposta del Comitato Risorse Umane e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 c.c., visti l'art. 114-bis del TUF e la normativa regolamentare emanata dalla Consob,*

### **DELIBERA**

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione basato su stock option (il "SOP-2011") rivolto ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) – su proposta del Comitato Risorse Umane – tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo in un ottica di creazione di valore, in conformità alle linee guida indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione (e nel documento informativo ad essa accluso) allegata al presente verbale sub lettera "A", dando mandato al Consiglio di Amministrazione di finalizzare lo schema di regolamento menzionato in narrativa in conformità a dette linee guida;*
2. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione basato su stock grant (lo "SGP") rivolto ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) – su proposta del Comitato Risorse Umane – tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo in un ottica di creazione di valore, in conformità alle linee guida indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione (e nel documento informativo ad essa accluso) allegata al presente verbale sub lettera "A", dando mandato al Consiglio di Amministrazione di finalizzare lo schema di regolamento menzionato in narrativa in conformità a dette linee guida;*
3. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un ulteriore piano di incentivazione basato su stock grant (lo "SGMBO") rivolto ai dipendenti della Società e delle Controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) – su proposta del Comitato Risorse Umane – tra i dipendenti della Società e delle Controllate,*

*partecipanti al Sistema di Gestione per Obiettivi (M.B.O.) adottato dal Gruppo, in conformità alle linee guida indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione (e nel documento informativo ad essa accluso) allegata al presente verbale sub lettera "A", dando mandato al Consiglio di Amministrazione di finalizzare lo schema di regolamento menzionato in narrativa in conformità a dette linee guida;*

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al SOP-2011, allo SGP e allo SGMBO e provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione agli stessi, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere.*

Roma, 15 marzo 2011

**Atlantia S.p.A.**  
p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fabio Cerchiai